

DEPOSITATA NEL REGISTRO

DELLE IMPRESE C/O

C.O.I.A.A. DI SALERNO

IN DATA 16/1/2001

AL N. 305874 R.E.A.

COPIA CONFORME

Repertorio n.49122

Raccolta n.17564

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila il giorno venti del mese di dicembre, in Capaccio Scalo alla via Nazionale n.110 nel mio recapito, alle ore undici.=

Avanti a me dr.Raimondo Malinconico, Notaio in Salerno, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Salerno e senza assistenza di testi, per espressa rinunzia fattane dal comparente e col mio consenso, è presente il sig.

Vertullo Carmine nato a Capaccio il 27 gennaio 1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale si costituisce non in proprio, ma quale legale rappresentante e Presidente del Consiglio di amministrazione della società "SISTEMI SUD - SRL" con sede in Capaccio, PRESSO LA CASA CO-

MUNALE, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al N.305874 di REA, codice fiscale n.03564090656, capitale sociale f.70.000.000, interamente versato, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi dichiara che per questo giorno, ora e luogo è stata convocata in prima adunanza l'assemblea straordinaria della società e constatato che sono presenti qui TUTTI I SOCI ossia:

Il Comune di Capaccio, rappresentato da Martorano Antonio, STUDIO K srl di Reggio Emilia, in persona di Dario Folloni,

REGISTRATO A SALERNO IL 5/1/2001 AL N. 305874 R.E.A.

AI NN.

TRASCritto A SALERNO IL



suo amministratore;

Tecnicomp srl, in persona di Passeri Giuseppe, Presidente del C.d'A;

che è presente l'organo di amministrazione nella propria persona e dei signori: Fortunato Gerardo e Vito Barlotti in rappresentanza del Comune di Capaccio, e Dario Folloni e Giuseppe Passeri;

che la società non è dotata di Collegio Sindacale;

perciò dichiara che l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a)- modifica dello statuto sociale;
- b)- ingresso nuovi soci ed aumento del capitale sociale;
- c)- varie ed eventuali.

Il sig. Carmine Vertullo invita me notaio alla stesura del relativo verbale.= Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue: assume la presidenza dell'assemblea lo stesso sig. Carmine Vertullo e passando alla trattazione del primo punto illustra ai presenti che si rende opportuno apportare delle variazioni allo statuto sociale allegato all'atto costitutivo, sia per quanto attiene ai riferimenti legislativi che per quanto attiene ad errori formali.

Sul secondo punto egli illustra all'assemblea la opportunità di aumentare il capitale sociale allo scopo di dotare di maggiori disponibilità finanziarie la società, quale aumento

viene proposto dalle attuali lire 70.000.000 - che risultano per sua dichiarazione interamente versate nelle casse sociali - a Lire 130.000.000 (centotrentamila milioni) da offrire in opzione ai soci in proporzione del capitale posseduto e nel rispetto dei vincoli statutari ossia del 51% in favore di Amministrazioni Pubbliche e 49% in favore di privati.

A questo punto prendono la parola nell'ordine:

Il Comune di Capaccio in persona del sig. Antonio Martorano il quale dichiara che il Comune stesso non è interessato a sottoscrivere l'aumento del capitale, per cui la partecipazione rimane fissata a Lire 49.000.000;

il sig. Passeri Giuseppe, nella qualità, dichiara che la società da lui rappresentata intende esercitare l'opzione al solo scopo di mantenere il rapporto proporzionale fra il capitale che si aumenta e quello già posseduto nella percentuale del 15%;

il sig. Dario Folloni, nella qualità, dichiara che la società da lui rappresentata intende esercitare l'opzione al solo scopo di mantenere il rapporto proporzionale fra il capitale che si aumenta e quello già posseduto nella percentuale del 15%.

Dopo di che il sig. Carmine Vertullo dichiara in assemblea che egli, in ossequio alla delibera dell'assemblea dei soci in data 29.4.2000, ha invitato le seguenti amministrazioni Pubbliche per la partecipazione alla società e precisamente:



Comune di Albanella; Comune di Casalvelino; Comune di Castelnuovo Cilento; Comune di Ceraso; Comune di Giffoni Sei Casali; Comune di Gioi; Comune di Giungano; Comune di Lustra; Comune di Ottati; Comune di Perito; Comune di Pisciotta; Comune di Pollica; Comune di Prignano Cilento; Comune di San Rufo; Comune di Sarno; Comune di Trentinara.

Che alla data del 19.12.2000 tutti i Comuni sopraelencati hanno dichiarato per le vie brevi di voler aderire alla società.

Sulla relazione del presidente si apre una breve discussione fra i presenti e tutti concordano con quanto esposto; per cui l'assemblea straordinaria della società ad unanimità dei voti,

d e l i b e r a

1)= di procedere alle modifiche statutarie nei termini proposti dal Presidente dell'assemblea, adottando il nuovo testo di statuto che si allega a quest'atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, dopo la dichiarazione degli intervenuti di averne letto il contenuto prima d'oggi e di approvarlo.

2)= di aumentare il capitale sociale da Lire 70.000.000 a Lire 130.000.000 (centotrentamila) da offrire in opzione ai soci nelle proporzioni sopra enunciate.

E qui i sigg. Passeri Giuseppe e Folloni Dario seduta stante dichiarano di sottoscrivere l'aumento per lire 9.000.000 per

ciascuna delle società da essi rappresentate, in modo tale che la quota di capitale di ogni società risulta essere di Lire 19.500.000 (diciannovemilionicinquecentomila). Gli stessi danno atto di aver versato in data odierna l'intero aumento di capitale come rispettivamente sottoscritto.

Il rappresentante del Comune di Capaccio sig. Martorano Antonio conferma la già espressa volontà del Comune di non aderire all'aumento di capitale.

Dopo di che l'assemblea avendo avuto una adesione pari a lire 18.000.000 conferisce espresso mandato al sig. Carmine Vertullo di offrire ai Comuni invitati e fra essi in proporzione uguale, la somma di lire 42.000.000 rimasta inoptata; con espressa delega di attuare le operazioni entro il termine di giorni sessanta dalla data odierna.

Qualora decorso tale termine non vi fossero richieste tali da ricoprire l'intero aumento di capitale, la parte residuale potrà essere nuovamente offerta in opzione ai soci o in mancanza della loro adesione da offrire in opzione a terzi che abbiano i requisiti previsti dallo statuto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore dodici e minuti trenta.=

Le spese di quest'atto sono a carico della società.=

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura al costituito che lo approva.= Consta

di due fogli da me dattiloscritti per facciate sei fin qui=

F.to: Carmine Vertullo, dr.Raimondo Malinconico notaio segue
sigillo.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, compo-
sta di n.6 facciate è conforme all'originale atto e si rila-

scia per uso *consentito*

Salerno, li *17/1/2001*



Allegato A)
Pref. n. 49122
Procc. 17564

STATUTO

DELLA SOCIETA' "SISTEMI SUD"

TITOLO I,

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO,
DURATA, CAPITALE.**

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi dell'art.113 lettera E della D.lgs.267/2000, una società a responsabilità limitata a capitale prevalentemente pubblico, per interventi nel settore dei servizi pubblici informatici, denominata " *Sistemi Sud S.r.l.* "

Articolo 2 – SEDE SOCIALE


La società ha sede in Capaccio, presso gli uffici del Comune in via Giovanni Sacco n. 10-12, e potrà istituire, nel rispetto delle normative vigenti, sedi secondarie e rappresentanze in Italia.

Articolo 3 – SCOPO

La Società persegue gli scopi indicati nell'art.113 lettera E) del D.lgs 267/2000, con l'osservanza della norma contenuta nell'art. 261 5-Ter del codice civile, nelle forme della società a responsabilità limitata.

Articolo 4 – OGGETTO

La Società ha per oggetto la fornitura di prestazioni e servizi informatici nei confronti dei Soci, degli Enti stessi, ivi compreso i loro consorzi od Associazioni, nonché nei confronti di società controllate dagli enti stessi e di terzi, ivi compreso le forniture di materiale finalizzate a questo scopo e quindi più dettagliatamente:



Comune Capaccio



- a. la predisposizione di piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di interesse degli Enti suindicati in coerenza con i piani ed i progetti programmati dai Comuni e dagli enti locali interessati;
- b. la fornitura nei confronti degli enti stessi di servizi nel campo della elaborazione e trasmissione dei dati;
- c. la diretta progettazione di sistemi e la connessa diretta produzione di programmi applicativi la loro commercializzazione ed assistenza e manutenzione;
- d. la commercializzazione manutenzione, assistenza di prodotti hardware e software costruiti direttamente od acquistate da terzi;
- e. lo svolgimento di ogni altra attività connessa con l'utilizzo dell'informatica negli enti suddetti;
- f. l'esecuzione di studi e di ricerche statistiche , economiche e di mercato;
- g. la progettazione di piani per reperire fondi e finanziamenti Pubblici Politiche comunitarie.
- h. La gestione informatizzata delle entrate e servizi comunali.


Articolo 5 – DURATA

La durata della società viene fissata al 31-12-2010 e potrà essere prorogata o ridotta, nei termini di legge, secondo deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 6 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in lire 130.000.000 (centotrentammilioni) ed è diviso in quote a sensi dell'art.2474 c.c.=

Il 51% (cinquantunopercento) del capitale sociale dovrà essere detenuto esclusivamente da Enti Pubblici locali, ed il restante da Aziende informatiche, da imprese, ditte e privati che non svolgono lavoro



Carissimi



concorrenziale all'oggetto sociale.

Con l'ingresso di nuovi soci il capitale sociale viene aumentato e ripartito con le proporzioni innanzi esposte.

Articolo 7 – QUOTE SOCIALI

Le quote sociali sono nominative ed indivisibili. Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni mille lire di capitale posseduto. A seguito della deliberazione di un aumento di capitale, i soci hanno diritto alla sottoscrizione di un numero di nuove quote in proporzione alle quote possedute secondo le risultanze del libro soci alla data della delibera assembleare di aumento di capitale.

Articolo 8 – PRELAZIONE

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote, ovvero i diritti di opzione delle nuove quote emesse in caso di aumento di capitale, dovrà informare preventivamente il Consiglio d'Amministrazione con lettera raccomandata RR. Specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà ad offrirli in acquisto agli altri soci con lettera raccomandata RR. I soci che intenderanno esercitarne il diritto di prelazione dovranno, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata RR, indirizzata al Consiglio d'Amm.ne, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare tutte le quote o i diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita, verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. In



Carmin



nessun caso potrà essere ridotta al di sotto del 51% (cinquantunopercento) la percentuale spettante agli Enti Locali.

TITOLO II

OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOCIO.

Articolo 9 – VERSAMENTO QUOTE

I soci sono obbligati al versamento dell'importo delle quote nei termini e nei modi che il Consiglio di amministrazione reputerà convenienti.


Articolo 10 – I SOCI

In considerazione degli scopi perseguiti dalla società, oltre al Comune di Capaccio ed alle Ditte Studio K e Tecnicomp, potranno essere soci solo gli Enti Locali che ne fanno richiesta, ovvero i privati con esemplare moralità e le imprese che non svolgono attività concorrenziali e/o che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non abbiano contenzioso giudiziale o stragiudiziale in corso, né pregresso, con il Comune di Capaccio o con gli altri Enti Pubblici territoriali che vi aderiscono;
- b) non siano state sottoposte a procedure concorsuali di qualunque natura, né siano state poste in liquidazione o in stato di cessazione di attività, nei cinque anni antecedenti alla costituzione della società.

Articolo 11 – TRASFERIMENTI DI QUOTE

In considerazione degli scopi perseguiti dalla società e della particolare qualificazione dei soci, il trasferimento delle quote per atto tra vivi non è consentito prima dell'inizio del quarto esercizio successivo alla costituzione della società, salvo, per particolari motivi, la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, adottata col voto favorevole dei due terzi dei



Correina Vertullo



componenti dell'organo, che deve fra l'altro accertare la presenza dei requisiti di cui all'art. 9 del presente statuto. Alla medesima condizione è subordinato l'ingresso in società degli eredi dell'imprenditore defunto.

Articolo 12 – RECESSIONE

IL socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il socio è dichiarato decaduto con delibera ricognitiva del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui abbia perduto i requisiti di cui al precedente art. 9. Resta altresì ferma l'applicazione dell'art. 2477 c.c..

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ.

Articolo 13 – GLI ORGANI

Gli Organi della società sono:


- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio sindacale
- 4) il Presidente.

Articolo 14 – L'ASSEMBLEA

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni sono prese in conformità al presente statuto.

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci che, a norma disposizioni vigenti, sono legittimati ad intervenire alla riunione. A seconda delle materie da trattare, essa delibera in sede ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sono osservate le disposizioni relative alle quote del capitale sociale a tal



Levante



fine necessarie e previste dal Codice civile.

Le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nella sede sociale o in diverso luogo purché in Italia, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata al domicilio dei soci, quale risulta dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.


L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo fissati per la riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare e può prevedere anche le modalità della seconda convocazione nel caso in cui la prima convocazione non si sia svolta.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e negli altri casi previsti dalle disposizioni fissate per la società a responsabilità limitata.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amm.ne, dal Vice Presidente o dal Consigliere di amm.ne più anziano.

Di ogni adunanza dell'assemblea viene redatto verbale, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea; ovvero, in caso di assemblea straordinaria, dal Presidente e dal notaio redigente. Anche in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Ogni socio legittimato all'intervento in assemblea può farsi rappresentare da altro socio, rilasciando a quest'ultimo delega scritta con l'osservanza delle



Decreto 11.7.11



norme di cui all'art. 2372 c.c.

Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Per la costituzione e la maggioranza delle deliberazioni relative alle assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, occorrerà la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.


Articolo 15 – IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili ed i cui componenti saranno nominati in numero di tre dalla parte Pubblica ed uno per ciascuna delle altre parti.


Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, fatte salve le competenze esclusive riservate all'assemblea dalla legge e dal presente Statuto, può compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, che ritenga utili ed opportuni per l'attuazione dell'oggetto stesso.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- 1) predispone le linee strategiche dell'attività sociale ed individua i meccanismi di controllo dell'attività, relative alla programmazione degli interventi ed ai rapporti con le forze sociali;
- 2) delibera la promozione dei giudizi innanzi all'autorità giudiziaria ed amministrativa, autorizzando la costituzione dei rappresentanti della società;
- 3) autorizza il compimento di qualsiasi operazione utile per il



Carceri in Virtù



raggiungimento degli scopi sociali presso le amministrazioni statali, regionali, provinciali e Comunali, nonché presso ogni altro ufficio pubblico o privato. In particolare: l'acquisto e la vendita di mobili, immobili, macchinari; la richiesta di licenze ed autorizzazioni; la stipula di contratti di locazione mobiliare ed immobiliare e di contratti di somministrazione; l'apertura di conti correnti bancari e postali; il rilascio di quietanze; l'incasso di somme;

- 4) assume e licenzia il personale dipendente e ne stabilisce la retribuzione;
- 5) nomina e revoca institori, procuratori e commessi.
- 6) redige i bilanci e le relazioni previste dalla legge sull'andamento della società;
- 7) controlla e autorizza la cessione delle quote fra soci o a terzi e la corretta sottoscrizione dei diritti di opzione;
- 8) gestisce il patrimonio sociale
- 9) propone aumenti e diminuzioni del capitale
- 10) propone variazioni dello statuto sociale per meglio uniformarlo alle mutate condizioni operative della società;
- 11) stipula convenzioni con personale di Ente Pubblico o con ditte private per consulenza.
- 12) Approva o modifica i regolamenti;

Il Consiglio può delegare, previa apposita deliberazione, in tutto o in parte, le proprie competenze ad un amministratore delegato.

L'Assemblea nominerà su proposta della maggioranza degli amministratori e tra questi designa il **Presidente della Società**. Gli amministratori così nominati possono essere revocati solo dalla parte Pubblica. E' fatto



Verstella
Cassavice




[Handwritten signature]

comunque salvo il dettato dell'art. 2383 c.c.

Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno. La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spedire ai singoli amministratori almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco delle materie, da trattare. In caso di motivata urgenza, il Consiglio può essere convocato anche a mezzo di telefax o di telegramma, da inviarsi almeno tre giorni prima della data per la riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito e può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, salvo quanto disposto dal 1 comma dell'art. 11. Dalle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Gli amministratori durano in carica tre anni e cessano nei casi previsti dalle norme in tema di società a responsabilità limitata. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori fra quelli nominati dall'assemblea, senza che ciò implichi il venire meno della maggioranza, gli altri possono, ai sensi dell'art. 2386, I comma, del codice civile, provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se, per contro, il venire meno di uno o più amministratori fra quelli nominati dall'assemblea determina il venire meno della maggioranza, quelli rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386, il comma, del codice civile, devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli



Cavanni in Verticelli



[Signature]

amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori fra quelli nominati dalla parte pubblica, l'ente provvede senza indugio alla loro sostituzione, dandone comunicazione agli altri amministratori ed al Presidente del Collegio sindacale.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello di accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del consiglio medesimo.

Ai Consiglieri spetta un compenso che viene commisurato all'indennità di presenza dei Consiglieri comunali e fissato annualmente dall'Assemblea. Agli stessi saranno rimborsate le spese sostenute nell'interesse della società.

Articolo 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione è **designato dalla parte Pubblica**. Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, della società e a tal fine gli è attribuita firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso. Il Presidente ha altresì il compito primario di rappresentare all'esterno, ed in particolare presso le amministrazioni pubbliche, le esigenze e le attività della società.

In caso di impedimento motivato del Presidente, le funzioni relative sono svolte dal consigliere cui il Presidente stesso, con sua delega, conferisce mandato.



Carriera Ventullo



Il Consiglio d'amministrazione con opportuna delibera potrà indicare compiti specifici all'interno dei quali potrà essere affidata la rappresentanza legale anche ad altro amministratore o a dirigenti.

Articolo 17 – IL COLLEGIO SINDACALE

Qualora il capitale sociale sarà di un importo superiore ai limiti stabiliti dalla Legge per l'obbligo della nomina del Collegio sindacale, esso sarà composto da tre sindaci effettivi dei quali due designati dalla parte pubblica e fra questi il Presidente e due supplenti, dei quali uno designato dalla parte pubblica I componenti effettivi e supplenti non designati dalla parte pubblica vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria. Il Collegio è nominato e funziona con l'osservanza delle norme dettate in tema di Srl. Il Compenso da corrispondere viene fissato dall'Assemblea.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 18 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o per particolari esigenze entro sei mesi dalla chiusura stessa, il Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle disposizioni dettate per la società a responsabilità limitata, predispose il bilancio della società - situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa -- accompagnato da una relazione illustrativa. Il bilancio, corredato da una relazione del Collegio sindacale, viene depositato presso la sede sociale con modalità e nei termini previsti dall'art. 2429 del codice civile e, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria, viene depositato presso l'Ufficio del registro delle



Verificato

Cervicini



[Handwritten signature]

imprese.

Articolo 19 – UTILI

Gli utili netti risultanti dal Bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- b) il residuo, salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci, verrà ripartito fra i soci in proporzione delle quote sociali.

Articolo 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti, sull'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, questa verrà deferita al giudizio di un collegio composto da tre arbitri amichevoli, che giudicheranno secondo principi di equità e senza formalità di rito entro novanta giorni dalla formazione del collegio giudicante. La decisione sarà espressione di volontà delegata dalle parti e comprenderà anche la ripartizione delle spese dell'arbitrato. Gli arbitri saranno nominati entro trenta giorni dall'insorgere della controversia, che andrà documentata con lettera raccomandata RR. Essi verranno designati uno per ciascun contendente o avente causa a qualsiasi titolo, l'altro sarà da questi eletto o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Salerno, su ricorso di anche una sola parte contendente o degli arbitri incaricati. Nell'ipotesi in cui una delle parti in causa non provveda alla designazione del proprio arbitro, impedendo così la formazione del collegio arbitrale, vi provvederà il tribunale di Salerno, come provvederà anche alla nomina dell'intero collegio arbitrale nel caso che tutte e due le parti non provvedessero alla nomina ed in qualsiasi evenienza non prevista dalla procedura qui descritta.



Carriera Vertelli



[Handwritten signature]

Articolo 21 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2248 del codice civile.
Verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori devono convocare l'assemblea straordinaria dei soci, per i provvedimenti necessari alla liquidazione e per la nomina di tre liquidatori, due dei quali designati dalla parte pubblica, determinandone i poteri.

Articolo 22 – MODIFICHE

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, secondo le maggioranze previste dall'an. 2486 c.c.

Articolo 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Le materie non espressamente contemplate e regolate nel presente Statuto sono disciplinate dalle norme vigenti regolanti la materia oggetto di patti, in quanto non derogate dal presente Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Giuseppe Vertullo

[Handwritten signature]

